F PROM. 76

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
15 APR. 2005
N° 1004

Il Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da GIOTTO SESTA, S.r.l. in liquidazione in data 3 novembre 2000 contro la Regione Liguria, per l'annullamento *"in parte qua"* della delibera del Consiglio Regionale della Liguria n. 16 del 29/2/2000, pubblicata nel B.U.R. della Liguria n. 29 del 19/7/2000, concernente l'approvazione del P.R.T.A.C. per la parte in cui esso non include, tra i poli estrattivi, la cava di calcare arenaceo e marnoso di proprietà della ricorrente sita in località "Rio delle Bocche – Val Roja" nel Comune di Ventimiglia (IM);

VISTO il T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 26 giugno 1924 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contenente norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 sulla legislazione mineraria;

VISTI l'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 e l'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernenti, in particolare, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di cave;

UDITO il parere n. 4281/2003 espresso dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 luglio 2004 il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

SULLA proposta del Ministro delle Attività Produttive;

DECRETA:

Il ricorso di cui alle premesse è accolto.

ROMA Addì 24 MAR. 2005

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO M.A.P.
Annotato nel registro decreti al n. 491
Roma, li 28/04/05
IL DIRETTORE

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della Sezione Terza del 13 luglio 2004

N. Sezione 4281/2003

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - Parere sul ricorso straordinario proposto dalla Giotto Sesta s.r.l. in liquidazione avverso il provvedimento di approvazione del piano regionale territoriale delle attività di cava per la Regione Liguria.

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 262158 del 10 ottobre 2003 con la quale il Ministero delle Attività produttive (Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie) ha chiesto il parere sul ricorso straordinario indicato in epigrafe.

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo Troiano.

Ritenuto in fatto quanto esposto dall'Amministrazione referente.

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che con ricorso straordinario al Capo dello Stato la Giotto Sesta s.r.l. in liquidazione ha impugnato la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 29 febbraio 2000, n. 16, recante approvazione del piano regionale territoriale delle attività di cava per la Regione Liguria, limitatamente alla parte in cui non individua tra i poli estrattivi la cava di proprietà della società Giotto VI, in località Rio delle Bocche (Val Roja) nel Comune di Ventimiglia (IM), nonché tutti gli

atti preordinati, connessi e susseguenti, in particolare il Piano territoriale di coordinamento paesistico, nella parte in cui è stato corretto stralciando l'area della ricorrente.

Rappresenta che la società SO.PA.MA. s.r.l., dante causa della ricorrente, aveva esercitato fino al 1970 attività di cava nella predetta località sui terreni contraddistinti dai numeri di mappa 148-149-97-99-103-106-146-149-119-120-129-141-138-104-127-122-124-105-130-108-137-134-102-125-126-187-109-128-147-131-157, del foglio 13 del N.C.T. del Comune di Ventimiglia.

Pur essendo stata successivamente sospesa l'attività estrattiva, le aree di coltivazione risultavano inserite e riconosciute nel Piano territoriale di coordinamento paesistico per la Liguria approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 26 febbraio 1990.

Successivamente, con l'impugnata deliberazione consiliare 29 febbraio 2000, n. 16, a seguito dell'istruttoria compiuta dal servizio cave della Regione, l'area in questione veniva esclusa dall'ambito di quelle estrattive approvate per il periodo 2000-2010; era contestualmente disposta una conforme rettifica del Piano territoriale di coordinamento paesistico del 1990, con stralcio del polo estrattivo in parola.

Sulla base di tali premesse la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo le seguenti censure:

1. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ed istruttoria, per carenza ed illogicità della motivazione e per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

2. Violazione della L.R. Liguria n. 63 del 1993 sotto vari profili. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione dei criteri di buon andamento della Pubblica amministrazione. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento.

L'Amministrazione referente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto la ricorrente sarebbe carente di interesse per non aver presentato domanda di autorizzazione all'estrazione, e contesta, in subordine, nel merito il fondamento delle proposte censure esprimendo l'avviso che il ricorso debba essere respinto.

CONSIDERATO

1. Con il ricorso straordinario in esame è chiesto l'annullamento dei provvedimenti indicati in narrativa.

La Sezione esprime il parere che il ricorso sia fondato nei termini di seguito indicati.

2. Deve, in primo luogo, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso dispiegata dall'Amministrazione resistente deducendosi che il proprietario di un'area non ha interesse ad impugnare il piano regionale territoriale delle attività di cava qualora non abbia già presentato una domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

In proposito giova premettere che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L.R. Liguria 10 aprile 1979, n. 13, le autorizzazioni per l'esercizio di attività estrattive possono essere rilasciate solo in conformità alle indicazioni del piano regionale territoriale delle attività di cava, previsto dal comma 1 dello stesso articolo al fine di assicurare "*l'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave e torbiere*".

Poiché, alla stregua di tale disciplina, l'inclusione di un'area di territorio nel suddetto piano costituisce un presupposto indispensabile per il legittimo rilascio dell'autorizzazione regionale alla coltivazione della cava, il proprietario del terreno ha un immediato interesse ad impugnare la deliberazione di approvazione del piano che escluda l'area di sua proprietà, anche se non ha ancora presentato una domanda di autorizzazione all'estrazione, perché ha interesse a conservare l'astratta idoneità estrattiva del terreno, ossia un elemento che già incide direttamente sul valore dell'immobile e sul regime giuridico del bene.

3. Tanto premesso, il ricorso si appalesa fondato nel merito in relazione alle censure di difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione dedotte con il primo e con il secondo motivo di gravame, con assorbimento delle restanti censure.

Quanto alle divisate carenze ed illogicità motivazionali, giova ricordare che il piano impugnato esclude l'area in esame da quelle idonee all'attività estrattiva in quanto "*il sito risulta parzialmente occupato da una discarica di inerti e interessato da una recente rettifica al tracciato della SS.N. 20*".

Tale motivazione risulta, tuttavia, in primo luogo illogica, perché un sito occupato in parte da una discarica di inerti non è di per sé inidoneo allo sfruttamento quale cava, potendo essere coltivato in relazione alla parte non occupata dalla discarica ed essendo, comunque, possibile la rimozione degli inerti sulla restante parte.

Inoltre tale supporto motivazionale appare insufficiente laddove fa riferimento ad una rettifica del tracciato della SS. N. 20, non chiarendosi in alcun modo per quale ragione il nuovo tracciato renda impossibile o estremamente disagevole il razionale sfruttamento della cava, anche in relazione alle deduzioni della società ricorrente, secondo cui il nuovo percorso è ancora più vantaggioso del precedente ai fini del trasporto dei materiali estratti.

Anche la censura di contraddittorietà della motivazione si appalesa meritevole di accoglimento, ove si consideri che nell'allegato 6 al piano territoriale impugnato, alla pagina 3, secondo capoverso, si precisa che la cava Bergamasca, fino ad ora sfruttata nella provincia di Imperia, "*è in fase di esaurimento e non risulta reperibile, in zone limitrofe, porzioni di territorio da destinarsi ad attività estrattiva, sia in riferimento alla natura della roccia in posto, che al posizionamento delle aree dal punto di vista paesistico-ambientale*", sicché, come rilevato alla pagina successiva "*pur riconoscendosi la necessità di reperire in questo ambito un nuovo polo estrattivo, è emersa l'impossibilità di localizzare in oggi* [...] *una zona specifica da destinarsi ad attività di cava*".

In tale conteso di accertata carenza di cave utilizzabili nella provincia di Imperia, la determinazione dell'Amministrazione di escludere dal piano una cava già aperta ed almeno in parte ancora sfruttabile in tale zona presenta evidenti profili di contraddittorietà.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
(*Paolo Troiano*)

IL PRESIDENTE
(*Tommaso Alibrandi*)

IL SEGRETARIO
(*Roberto Mustafà*)